



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINA
del Segretario Comunale

N. 05/S/2023

OGGETTO: LAVORO STRAORDINARIO. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATO il C.C.N.L. Enti Locali biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 31.07.2009;

RICHIAMATO il C.C.N.L. Enti Locali biennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022;

RAVVISATA la necessità di adottare formale provvedimento di autorizzazione generale relativamente al lavoro straordinario prestato dal personale dipendente non titolare di P.O. nell'anno 2023, per fronteggiare situazioni di lavoro imprevedibili e contingenti non aventi carattere ordinario e al fine di garantire la normale funzionalità degli Uffici e dei Servizi e il buon andamento dell'azione amministrativa;

RICHIAMATE:

le indicazioni dell'ARAN in materia, succintamente descritte nel RAL 1957 e nei vari pareri resi sulla materia del lavoro straordinario degli enti locali, riassumibili in maniera succinta come di seguito:

- a) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;
- b) le risorse integrative per lavoro straordinario, ai sensi dell'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, derivano sempre da speciali fonti legislative (statali o regionali) che ne consentono la messa a disposizione degli enti per le diverse finalità ivi indicate (per straordinario elettorale, per fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali);
- c) il lavoro straordinario del personale dipendente necessita sempre di autorizzazione, non potendosi provvedere al pagamento delle spettanze in caso contrario;

RICHIAMATO l'orientamento ARAN - EPNE_164_Orientamenti Applicativi, in base al quale:

- *Le risorse da destinare al lavoro straordinario, sulla base della vigente disciplina contrattuale, sono quantificate in misura fissa nel tempo e, pertanto, non devono essere ricalcolate anno per anno. In materia acquistano specifico rilievo le previsioni dell'art.35, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 e dell'art.30 del CCNL del 16.2.1999 in virtù delle quali:*
- *a) le risorse disponibili per il lavoro straordinario si identificano con quelle già stanziare per il 1993 per tale specifica destinazione, ridotte dall'1.1.1995 di una quota percentuale pari al 15%;*
- *b) le risorse quantificate ai sensi della precedente lett. a), a far data dall'1.1.1999, dovevano essere ridotte nella misura del 10 %; tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999.*

- *Da tale calcolo risultano le risorse che attualmente possono essere destinate al lavoro straordinario. Pertanto, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse in relazione alla vigente disciplina contrattuale, l'ente dovrebbe verificare la correttezza del calcolo sopra descritto. In ogni caso si deve sottolineare che si tratta di risorse distinte e separate da quelle del fondo per i trattamenti accessori di ente, di cui all'art. 31 del medesimo CCNL del 16.2.1999. L'eventuale utilizzo delle risorse di quest'ultimo fondo anche per il pagamento di compensi per lavoro straordinario è ammesso solo nella eccezionale ipotesi considerata dall'art. 32, comma 2, secondo alinea del CCNL del 16/2/1999, e cioè nel caso in cui le risorse specificatamente destinate allo straordinario, ai sensi dell'art. 30, "siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali". Tale utilizzazione in via eccezionale del fondo di cui all'art. 31 per il finanziamento dello straordinario, può essere assunta solo in sede di contrattazione integrativa di ente (art. 4, comma 1, del CCNL del 16.2.1999).*

RICHIAMATO l'orientamento ARAN EPNE_162_Orientamenti Applicativi, sul limite massimo del monte ore straordinario:

- *In materia, si deve fare riferimento alle previsioni dell'art.17, comma 3, primo periodo, del CCNL del 14.2.2001, secondo il quale: "Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue".*
- *Si tratta di un limite di carattere generale che riguarda tutti i dipendenti delle varie Aree di inquadramento.*
- *Il suddetto limite, come previsto dalla medesima clausola contrattuale, può essere anche elevato nelle ipotesi ivi espressamente considerate e cioè:*
 - a) *presenza di esigenze eccezionali;*
 - b) *per specifiche categorie di lavoratori, soprattutto per quelli impegnati in attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali dell'ente.*

Si ricorda che, ai fini dell'autorizzazione del lavoro straordinario, entro il limite massimo annuale di cui si è detto, è necessaria sempre la preventiva verifica della effettiva disponibilità delle relative risorse, tra quelle previste per tale specifica destinazione dall'art.30 del CCNL del 16.2.1999.

RICHIAMATO, infine, l'orientamento ARAN - EPNE_142_Orientamenti Applicativi, sulla circostanza che il fondo per il lavoro straordinario è distinto rispetto alla produttività ed al salario accessorio, ovvero:

- *I compensi per lavoro straordinario sono finanziati con le risorse cui all'art. 30 del CCNL del 16.2.1999. Si tratta, quindi, di risorse distinte e separate da quelle del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 31 del medesimo CCNL.*
- *Tale ultimo fondo non viene normalmente utilizzato per compensare le prestazioni di lavoro straordinario.*
- *La disciplina contrattuale prevede un'unica eccezione (art. 32, comma 2, secondo alinea del CCNL del 16.2.1999), esclusivamente nel caso in cui le risorse specificatamente destinate allo straordinario, ai sensi dell'art. 30, del medesimo CCNL, "siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali".*
- *E' inoltre opportuno sottolineare che l'utilizzazione in via eccezionale del fondo di cui all'art. 31 per il finanziamento dello straordinario, va assunta in sede di contrattazione integrativa di ente (art. 4, comma 1, del CCNL del 16.2.1999)*

RICHIAMATO l'art. 32 del CCNL 16.11.2022, a mente del quale il lavoro straordinario è descritto come di seguito:

Art. 32 Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario). 2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui

all'art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^a mensilità. 5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: - al 15% per il lavoro straordinario diurno; - al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); - al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 14.09.2000.

DATO ATTO che nella quantificazione delle risorse e nella determinazione delle ore prestate a tale fine e autorizzate, sono stati rispettati i vincoli di cui all'art. 14 CCNL 1.04.1999;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare nei limiti previsti dall'ordinamento e, in particolare, dal richiamato art. 14 CCNL 1.04.1999, il lavoro straordinario del Personale del Comune di Frugarolo per l'anno 2023, che sarà svolto dai dipendenti di questo Comune non Titolari di P.O. per un numero complessivo di ore non superiore a quello indicato nel seguente prospetto

ZUNINO Manuela	40
VALDENASSI Matteo	60
PINARDI Marisa Caterina	40
ANTONUCCI Cristina	35
ALPA Elisa	35
DEMICHELI Giorgio	30
totale	240

2) di impegnare a tal fine la somma presunta di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre oneri riflessi, a titolo di remunerazione del lavoro straordinario prestato nel corso dell'anno 2023 dal personale dipendente, con imputazione della stessa alle Missioni/Programmi 01/02, 01/03 e 08/01 - Tit. 1° - Macroaggregato 1, del bilancio di previsione in corso di approntamento ed attualmente in esercizio provvisorio autorizzato ex lege.

Frugarolo, li 14.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art.151, comma 4, L. 267/2000 e s.m.i.).
--

Si attesta che l'impegno di spesa pari a € 3.500,00 oltre oneri riflessi da assumere con il presente provvedimento alle Missioni/Programmi 01.02 e 08/01 – Tit. 1 Macroaggregato 01 del Bilancio di previsione afferente il corrente esercizio finanziario 2023 ha garantita la copertura finanziaria.

Frugarolo, li 14.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Simona BELLINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line,
sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	27.06.2023	AL	12.07.2023
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 27.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii